DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 novembre 2016, n. 67

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito nel comune di Laterza, località "P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore" (TA);

di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;

di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);

di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);

della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 kV "Matera – Taranto" volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;

delle infrastrutture indispensabili.

Società: Wind Park Laterza S.r.l. con sede legale in Roma (RN), Via Latina, 20 – P.IVA e C.F. 12160651001.

# Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

  Rilevato che:
- la Società Energy 3k GmbH, avente sede legale in Zweibruechen (D), via Pimasenser strasse 66, P. IVA e C.F. DE246040037, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 38/2765 in data 13/03/2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza massima prevista pari a 63 MW da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) località "Pozzo della Società il Pantano Fontana Imperatore";
- successivamente, con nota prot. n. 38/11337 del 31/10/2007 il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), in assenza della documentazione progettuale, e in applicazione della D.G.R. 35/2007, che prevede la possibilità di richiedere integrazione documentale "una e una sola volta" (punto 2.3.2 della D.G.R. n. 35/2007), provvedeva all'invio della richiesta della documentazione tecnico progettuale ed in particolare chiedeva il deposito del Progetto Definitivo (artt. 26 al 34 del D.P.R. 554/1999), redatto a norma del D.Lgs. 163/2006;
- la Società forniva riscontro con la nota prot. n. 38/13342 del 20/12/2007, depositando gli elaborati progettuali aventi ad oggetto "un impianto di produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel comune di Laterza in località "P.zo della Società il Pantano Fontana Imperatore", costituito da 22 aerogeneratori della potenza elettrica nominale teorica di 66 MW";
- con **Determinazione Dirigenziale n. 163 del 30/03/2009** del dirigente del Servizio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. veniva rilasciato parere favorevole di VIA per il progetto proposto limitatamente a **n. 7** aerogeneratori aventi una dimensione del diametro compresa fra i 90 m. Al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo valido alla data di pubblicazione della succitata determinazione, ammetteva **n. 4** aerogeneratori sugli 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale, riduzione che avrebbe dovuto essere recepita in fase di autorizzazione unica e, quindi nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8 c. 6 del R.R. 16/2006 (allora vigente);
- successivamente la società Energy 3K GmBH con nota prot. n. 4942 del 31/03/2010 depositava copia del

- progetto definitivo adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 163/2009 di V.I.A.; e con nota dell'allora scrivente Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, prot. n. 6155 del 21/04/2010 veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nel Comune di Laterza;
- In seguito alla sentenza n. 344 del 17 novembre 2010 della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale del R.R. 16/2006 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia) la Società depositava spontaneamente, con nota prot. n. 17774 del 27/12/2010, una nuova versione del progetto definitivo esteso a tutte le pale ritenute ambientalmente compatibili dalla Determinazione Dirigenziale n. 163/2009 di V.I.A. disapplicando il parametro di controllo;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota prot. n. 490 del 18/01/2012, conseguentemente, il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) chiedeva l'adeguamento del procedimento alla succitata D.G.R. 3029/2010 e quindi l'attivazione delle procedura telematica mediante l'utilizzo del portale www.sistema. puglia.it;
- la società Energy 3K GmBH presentava ricorso presso il **TAR Puglia Sez. di Lecce**, contro la Regione Puglia Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, n. **370** del **21/03/2012**, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 490 del 18/01/2012. Il TAR Puglia Sez. di Lecce con **sentenza n. 1004 del 11/04/2012** annullava la nota impugnata; in particolare, aveva modo di precisare che "... è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010, la ricorrente era già in possesso di detta valutazione ... dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa, e non, invece, a quella richiamata dall'amministrazione nell'atto impegnato ...";
- la Regione Puglia Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), pertanto, con nota prot. n. 10235 del 30/10/2012 provvedeva a convocare la **prima riunione** della **Conferenza di Servizi** per il giorno **20 novembre 2012**, ex D.G.R. 35/2007, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta;
- nella succitata nota prot. n. 10235 del 30/10/2012, di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, la scrivente Sezione chiedeva all'Istante di voler fornire chiarimenti relativamente alle modalità di connessione alla RTN; ovvero in merito al posizionamento della Sottostazione di Smistamento a 150 kV, peraltro oggetto sembra di accordo (per l'utilizzo e per la condivisione dello stallo 150 kV nella S.E. 380/150 kV) con le società; Laterza Wind2 S.r.l.; CGDB Enrico S.r.l.; CGDB Laerte S.r.l.; Green Federico Barbarossa S.r.l.; Green Castellaneta II Fase S.r.l; il tracciato di connessione fra la Stazione di Raccolta 20/30 kV (in corso di autorizzazione con altro proponente) e la Stazione di Smistamento 150 kV; chiarendo se la potenza del cavidotto che porta alla stazione di raccolta è pari a 20 ovvero a 30 kV;
- la Regione Puglia Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) con nota prot. n. 9891 del 28/11/2012 trasmetteva al **D.D. n. 254 del 09/11/2012** con cui la competente Autorità Ambientale accoglieva "... l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determina Dirigenziale n. 163 del 30 marzo 2009, ..., e, per l'effetto, di prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del medesimo giudizio di compatibilità ambientale ...";
- la società Energy 3K GmbH, con nota prot. n. 10642 del 12/11/2012, comunicava di aver provveduto al deposito delle copie del progetto inerente l'impianto in oggetto a tutti gli Enti ritenuti interessati al rilascio del parere ovvero nulla osta di competenza;
- successivamente alla prima riunione della Conferenza di Servizi, il Proponente con nota del 22/11/2012 (acquisita al prot. n. 11044 del 22/11/2012) trasmetteva, per conoscenza anche a tutti gli Enti interessati, i chiarimenti sulle opere costituenti il progettato parco eolico, richiesti dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con la nota prot. n. 10235 del 30/10/2012 di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, e composto da:
- "... 7 aerogeneratori;

- rete di cavidotti MT 30 kV di collegamento degli Aerogeneratori alla Stazione MT/AT in Laterza;
- Stazione MT/AT in Laterza: la stazione MT/AT è unica ed è la medesima «già assentita a Laterza Wind 2 S.r.l.» senza variazioni di posizionamento né di dimensionamento;
- Cavidotto 150 kV di collegamento della Stazione MT/AT in Laterza allo Stallo 150 kV in SE RTN Castellaneta; il cavidotto 150 kV è unico ed è il medesimo «già assentita a Laterza Wind 2 S.r.l.» senza variazioni di posizionamento né di dimensionamento;
- Stallo 150 kV in SE RTN Castellaneta; unico e medesimo «già assentita a Laterza Wind 2 S.r.l.» ...";
- in seguito, con nota del 20/03/2013 (acquisita al prot. n. 2480 del 21/03/2013) la Società comunicava, all'Ufficio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) il subentro, nell'intera posizione giuridica della società proponente Energy 3K GmBH, della società **Wind Park Laterza S.r.l.**; la scrivente Sezione, con nota prot. n. 5943 del15/07/2013 chiedeva, per completezza degli atti, il deposito della copia del contratto in atti del notaio Giuseppe Satriano in Napoli, rep. 13277 racc. 6014 del 15/03/2013; cui la società Wind Park Laterza S.r.l. rispondeva con la nota prot. n. 6572 del 05/08/2013;
- la subentrata società **Wind Park Laterza S.r.l.**, con nota pec del 31/07/2013 (acquisita al prot. n. 6584 del 05/08/2013), comunicava di aver provveduto al transito sul portale telematico www.sistema.puglia.it dell'istanza di autorizzazione unica, previsto dal D.Lgs. 387/2003, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico costituito da **n. 6** aerogeneratori, della potenza di **12 MWe** nel Comune di **Laterza** in località "P.zo della Società Il Pantano Fontana Imperatore", denominato **Parco Eolico Laterza**;
- successivamente alla più volte citata prima riunione della Conferenza di Servizi, la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 32614 del 13/12/2013 (acquisita al prot. n. 845 del 04/02/2014), comunicava che "... posto che l'intero intervento ... è direttamente localizzato nella Regione Puglia ...", competente ad esprimere il parere è il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Puglia, il quale "... come indicato nella nota prot. n. 31801 del 05/12/2013 ... nel caso di aree contermini ricadenti in altra regione, avrà cura di acquisire, dall'omologo ..." Segretariato regionale "... eventuali elementi istruttori di contributo all'espressione del proprio parere ...";
- pertanto con nota prot. n. 4581 del 19/08/2014 la scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energie rinnovabili e Reti) provvedeva a convocare la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30 settembre 2014. Nell'ambito di tale comunicazione, la Sezione procedente, provvedeva alla verifica della completezza formale della documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza rilevando una serie di anomalie, ed invitando quindi la subentrata società Wind Park Laterza S.r.l. a voler provvedere al deposito della documentazione, come elencata nella nota di convocazione succitata, risultata incompleta, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione Conferenza di Servizi/da Integrare al fine di renderla disponibile agli Enti in indirizzo, sì da consentire l'espressione del parere di competenza; cui la Società provvedeva con nota pec del 15/09/2014;
- la succitata riunione della Conferenza di Servizi si concludeva con l'acquisizione del parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (ora Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica), prot. n. 4415 del 16/05/2013, a condizione che si provvedesse ad acquisire il necessario "... preventivo parere della competente Soprintendenza (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004) ..." in quanto "... l'impianto interseca aree tutelate ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 ..."; con l'invito rivolto alla Società istante a voler provvedere alla trasmissione della documentazione tecnico progettuale richiesta dagli Enti nel corso della Seduta; con particolare riferimento a quelli che, all'esito della trasmissione della documentazione, avrebbero potuto, con il proprio parere, comportare eventuali modifiche nell'assetto dell'impianto in progetto. La Scrivente, con nota prot. n. 5304 del 01/10/2014, trasmetteva alle Amministrazioni in indirizzo copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi;
- sempre nel corso di suddetta riunione, il Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazione Ambientale) della Regione Puglia con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, esaminata la proposta ottimizzazione del layout fatta dall'Istante, affermava che "... gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimen-

ti di compatibilità ambientale ..., non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» ..."; e la nota prot. n. 13658 del 29/09/2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto depositata dal Comune di Laterza intervenuto con un proprio rappresentante alla seduta. Con tale nota codesto spettabile Ente ministeriale poneva all'attenzione dell'Ufficio procedente "... di provvedere attraverso gli Enti competenti, alla verifica e attestazione di conformità del PPTR adottato per l'intervento in oggetto ... di esplicitare chiaramente ed univocamente se nel caso di specie, ..., non trovi applicazione il D,M. 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo economico ... e per conseguenza il regolamento regionale 30/12/2010 n. 24 (D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010) e ss.mm.ii. ...";

- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 5962 del 04/11/2014, forniva i richiesti chiarimenti posti dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto con la nota prot. n. 13658 del 29/09/2014 summenzionata, evidenziando in ultimo, che "... se il parere da parte di codesto Ufficio, sulla scorta della previsione normativa citata, fosse stato già reso in sede di VIA, la sua riproposizione nell'attuale segmento procedimentale appare superflua ...", cui non è mai stato dato riscontro;
- sempre la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n.430 del 05/02/2016, faceva rilevare al Proponente che agli atti del procedimento risultavano mancati i pareri definitivi di alcuni Enti, fra gli altri quello della SNAM Rete Gas S.p.A., e del Servizio Espropri. Nella medesima nota si portava a conoscenza dell'istante che la D.D. n. 254 del 09/11/21012, con cui la Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) accoglieva l'istanza di proroga del provvedimento di V.I.A. espresso con la D.D. n. 163 del 30/03/2009, sembrava scaduta per stessa previsione della summenzionata Sezione
- in seguito, la Società proponente, con nota pec del 17/02/2016 (acquisita al prot. n. 806 del 08/03/2016) dichiarava, alla scrivente Sezione, che a seguito di un sopralluogo fatto con la SNAM Rete Gas S.p.A. provvedeva a ".... stralciare dall'iter autorizzativo in oggetto l'aerogeneratore con la sigla 2 e tutte la relative opere accessorie ..."; inoltre, in riscontro alla succitata nota prot. n. 430 del 05/02/2016, con nota pec del 04/03/2016 (acquisita al prot. n. 850 del 09/03/216) trasmetteva parere legale secondo cui alla luce delle considerazioni ivi esposte, sembra di potersi affermare che la norma, ovvero il nuovo art. 14 ter, comma 8 bis della l. 241/1990 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs. 133/2014 convertito con la L. 164/2014, "... abbia cristal-lizzato tutti gli atti di assenso comunque denominati, in corso di efficacia al momento della sua entrata in vigore, sospendendo il decorso dei relativi termini di scadenza fino al verificarsi della condizione dell'emanazione del provvedimento conclusivo della Conferenza ...";
- la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Sezione Energia e Reti energetiche), al fine di acquisire il parere della competente Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) in merito all'applicazione del novellato art. 14 ter comma 8 bis della L. 241/1990 al titolo ambientale rilasciato con D.D. 163 del 30/03/2009 e prorogato con D.D. 254 del 09/11/2012, come fatto rilevare dalla società Wind Park Laterza S.r.l. con il summenzionato parere legale (trasmesso con la nota prot. n. 850 del 09/03/2016); e per l'esame del progetto come da ultimo depositato, con la nota pec del 19/04/2016 (acquisita al prot. n. 1515 del 22/04/2016), costituito quindi da n. 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 01, 03, 07, 11 e 21, per una potenza elettrica pari a 10 MW; nonché delle opere connesse e infrastrutture necessarie, cosi come rappresentati negli elaborati progettuali "...identificati con la dicitura Rev. 03 ..." sul portale telematico www.sistema.puglia.it, convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10 maggio 2016 con la nota prot. n. 1253 del 07/04/2016 allegando per opportuna conoscenza il sopracitato parere legale;
- la seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto a voler rendere il parere di competenza atteso che la Società aveva dichiarato, nel corso della seduta, di aver provveduto al deposito del progetto definitivo sul portale www.sistema.puglia. it; il medesimo invito era rivolto anche a tutti quegli Enti e/o amministrazioni che ancora non avevano espresso il proprio parere in via definitiva. Al contempo era rivolto l'invito alla Società a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della medesima riunio-

- ne. Con nota prot. n. 1830 del 11/05/2016, la Sezione procedente, provvedeva alla trasmissione della copia conforme del verbale della succitata terza riunione della Conferenza di Servizi;
- la Società istante, quindi, trasmetteva, a mezzo pec, il riscontro dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della citata quarta riunione della Conferenza di Servizi ovvero: note pec del 16/05/2016 (acquisite al prot. n. 1905 del 17/05/2016 e prot. n. 1907 del 17/05/2016); nota pec del 18/05/2016 (acquisita al prot. n. 1958 del 19/05/2016); e nota pec del 19/05/2016 (acquisita al prot. n. 1967 del 20/05/2016);
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto dell'avvenuto inoltro della documentazione integrativa agli Enti interessati e che ne avevano fatto richiesta, con nota prot. n. 2049 del 25/05/2016 convocava la **quarta riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **07 giugno 2016**. Nel corso della seduta, veniva acquisita la nota prot. n.8492 del 06/06/2016 (acquisita al prot. n. 2193 del 07/06/2016) della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, la quale ribadiva nei modi e contenuti quanto già evidenziato con la precedente nota prot. n. 6812 del 06/05/2016, acquisita nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi succitata, senza rilevare i chiarimenti forniti dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali già con la nota prot. n. 5962 del 04/11/2014;
- veniva inoltre acquisita anche la nota prot. n. 6140 del 17/05/2016 (acquisita al prot. n. 1925 del 18/05/2016) con cui la Seziona Autorizzazioni Ambientali produceva una richiesta di parere all'Avvocatura Regionale in ordine alla efficacia della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della Legge 241/1990 così come introdotto dal Decreto C.d. Sblocca Italia; che non risulta allo stato oggetto di riscontro. Infine, la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali, provvedeva alla trasmissione della copia conforme del verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi con la nota prot. n. 2259 del 13/06/2016;
- successivamente, la scrivente Sezione, con nota prot. n. 2335 del 20/06/2016, in riscontro alla nota prot. n. 6917 del 08/06/2016 (acquisita al prot. n. 2243 del 10/06/2016) con cui il Segretariato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione Puglia ha trasmesso le note endoprocedimentali della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Taranto, Brindisi, prot. n. 8488 del 06/06/2016; e della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, prot. n. 2503 del 05/05/2016, precisava che entrambe le summenzionate note erano già state acquisite agli atti del procedimento, nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 10/05/2016 e della quarta riunione svoltasi il giorno 07/06/2016;
- inoltre, con le note prot. n. 1830 del 11/05/2016 e prot. n. 2259 del 13/06/2016, la Sezione procedente aveva provveduto alla trasmissione della copia conforme del verbale delle suddette riunioni a tutti gli Enti interessati allegando anche le succitate note; fornendo ulteriormente i più volte richiesti chiarimenti; ed invitando codesto spettabile Ente Ministeriale a voler provvedere alla espressione del proprio parere, con particolare riferimento alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce; precisando in ultimo che in mancanza, questa Sezione, una volta acquisiti i contributi della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Assetto del Territorio), avrebbe acquisito, per silenzio, il parere favorevole ex art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. della SBEAP per il progetto così com'era nella sua attuale configurazione, in considerazione del fatto che la documentazione progettuale, depositata dalla Società, era aggiornata alle prescrizioni contenute nei pareri ovvero nulla osta fino ad allora pervenuti;
- il Segretariato Regionale MiBACT per la Puglia, con nota prot. n. 7768 del 24/06/2016 (acquisita al prot. n. 2410 del 27/06/2016), in riscontro alla nota prot. n. 2335 del 20/06/2016 con cui la scrivente Sezione sollecitava l'espressione del parere definitivo, come sopra esposto, in carenza del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, comunicava gli esiti delle valutazioni condotte ex D.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii. art. 17, c. 3, lett. n), rilasciando parere favorevole con "... la prescrizione della delocalizzazione delle torri T01, T03, T07 secondo quanto già rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia della Basilicata con nota prot. n. 2503 del 05/05/2016 alla quale ci si riporta ..."; pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.2466 del 01/07/2016,

invitava il Proponente a voler adeguare ulteriormente il progetto alle prescrizioni dettate dal Segretariato Regionale del MiBACT e trasmetteva la succitata nota

- la Società proponente, con note pec del 22/07/2016 (acquisita al prot. n. 2690 del 25/07/2016) e del 08/08/2016 (acquisita al prot. n. 2882 del 08/08/2016) proponeva proprie osservazioni e controdeduzioni alla nota prot. n. 2466 del 01/07/2016 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche Digitali trasmetteva la nota prot. n. 7768 del 24/06/2014 incui il Segretariato regionale MiBACT chiedeva una ulteriore riduzione del layout di impianto, trasmettendole anche agli Enti Soprindentizi;
- pertanto, a valle di suddetti contributi, il Segretariato Regionale del MiBACT con nota prot. n. 9913 del 11/08/2016, trasmessa dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 2949 del 24/08/2016 alla Società proponente, manifestava la propria difficoltà nell'esprimere un parere univoco, atteso che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto aveva trasmesso il proprio parere endoprocedimentale favorevole a condizione che l'Istante rinunciasse alla realizzazione degli aerogeneratori T21 e T11. Detta prescrizione, sommandosi al parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza Archeologia della Basilicata, che prescriveva la delocalizzazione delle torri T01, T03, T07; portava il Segretariato a rinviare ulteriormente le proprie determinazioni e a chiedere un confronto con la società Wind Park Laterza S.r.l.;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto di quanto comunicato dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT con la succitata nota prot. n. 9913 del 11/08/2016 (acquisita al prot. n. 2935 del 23/08/2016), al fine di ricomporre il consenso degli Enti Soprindentizi, con nota prot. n. 3422 del 28/09/2016 invitava l'Istante a voler prendere contatti con gli Enti succitati al fine di fornire gli ulteriori approfondimenti necessari per consentire l'espressione di un parere univoco e coerente; e contestualmente forniva nuovamente i chiarimenti, già resi con la nota prot. n. 2259 del 13/06/2016 di trasmissione del verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi, richiesti dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT ovvero dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto in via endopriocedimentale; ed infine invitava i suddetti Enti e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Assetto del Territorio) a voler prendere in debita considerazione le osservazioni proposte dalla società Wind Park Laterza S.r.l.;
- in particolare, si rilevava che a seguito di interlocuzioni fra i Dipartimenti: Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro; e Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; da ultimo con nota prot. n. 353 del 02/05/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro; e nota prot. n. 1301 del 10/05/2016 del Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sono stati forniti indirizzi interpretativi in merito all'applicazione del D.Lg. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 che ha modificato l'articolo 14 ter della L. 241/1990 introducendo il comma 8 bis che recita testualmente: "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"; che la scrivente Sezione ha fatto propri, anche alla luce della ulteriore modifica introdotta dal D.Lgs. 127/2016 in attuazione dell'art. 2 della Legge 124/2015 che ha confermato una volta di più i contenuti del succitato comma 8 bis dell'art. 14 ter (ora c. 4 art. 14 quater L. 241/1990);rilevando pertanto il permanere dei requisiti di procedibilità dell'istanza;
- il Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, con nota prot. n. 11809 del 29/09/2016 (acquisita al prot. n. 3473 del 30/09/2016) trasmetteva il proprio parere conclusivo, specificando di ritenere di "... confermare il parere favorevole delle due Soprintendenze di settore, oltre alle prescrizioni dettate dalla SABAP di Lecce relative a strade e edifici di servizio ..." prescriveva ulteriormente di rinunciare alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 21 e 11 e alla delocalizzazione del cavidotto interferente con le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che la scrivente Sezione trasmetteva, al Proponente, con la nota prot. n. 3550 del 04/10/2016;
- la società Wind Park Laterza S.r.l. con nota pec del 13/10/2016 (acquisita al prot. n. 3728 del 14/10/2016), in riscontro alla succitata nota prot. n. 3550 del 28/09/2016, proponeva quindi ulteriori osservazioni alle

prescrizioni dettate dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, che la scrivente Sezione trasmetteva ai competenti Enti preposti alla tutela del Paesaggio con nota prot. n. 3760 del 17/10/2016; contestualmente invitava la competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio un contributo tecnico sui rilievi inerenti la tutela del Paesaggio mossi sia dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e delle osservazioni proposte dalla Società istante;

- la Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 9820 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4025 del 03/11/2016), pertanto in riscontro alla succitata nota prot. n. 3760 del 17/10/2016 della scrivente Sezione, chiariva che il "... parere di riferimento è quello rilasciato con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 con relative prescrizioni ...";
- inoltre la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, faceva rilevare con la nota prot. n. 9822 del 03/11/2016, inerente il procedimento della società CGDB Enrico S.r.l., che con la società Wind Park Laterza S.r.l. condivide le opere elettriche di connessione, che con D.G.R. n. 176/2015 è stato approvato il PPTR che all'art. 46 delle N.T.A. al comma 2 prevede che "... sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile ...";
- la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4157 del 11 novembre 2016 comunicava agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi;

  Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nota prot. n. 11809 del 29/09/2016, con cui conferma il parere favorevole delle due Soprintendenze di Settore a condizione che:
  - si realizzi la viabilità di servizio esclusivamente con materiali drenanti;
  - si utilizzino per le pale soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili;
  - si predisponga una cortina di verde ad essenze autoctone nel perimetro della cabina di consegna e la sottostazione di trasformazione;
  - si utilizzino per i locali di servizio finiture che richiamino materiali tecniche di lavorazione e colori tipici del luogo;
  - ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, per quanto esposto, si verifichi la possibilità di ridurre il numero di pale, rinunciando alla costruzione della nr. 21 e nr. 11. Tale riduzione potrebbe essere operata conservando la potenza complessiva totale e aumentando la potenza unitaria delle rimanenti con un adeguamento dimensionale delle rimanenti.

Infine prendendo atto e condividendo quanto già detto dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e riportato in premessa, si ritiene che in relazione al cavidotto possa affermarsi che al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR, il cavidotto di vettoriamento sia riconfigurato in modo da non intercettare il bene paesaggistico individuato dal PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", anche in considerazione del fatto che non è stata dimostrata l'assoluta necessità né l'insostenibilità di allocazione diversa da quella scelta.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

### CONSIDERATO che:

la società WIND Park Laterza S.r.l., subentrata alla società Energy 3K GmbH, con nota pec del 31/07/2013 (acquisita al prot. n. 6584 del 05/08/2013) comunicava di aver provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it, attivando la procedura telematica; con il succitato progetto l'Istante proponeva una ottimizzazione del layout di impianto che è stato portato all'esame degli Enti interessati nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2014.

Contestualmente, la Regione Puglia - Sezione Autorizzazione Ambientale (già Servizio Ecologia), con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, acquisita agli atti del procedimento nel corso della summenzionata seconda riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2014, nell'esaminare la succitata proposta di ottimizzazione del layout, precisava che "... gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimenti

di compatibilità ambientale ..." rilasciati con D.D. n. 163 del 30/03/2009, e prorogati con D.D. 254 del 09/11/2012, "... non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» ..".

#### RILEVATO che:

la società Wind Park Laterza S.r.l. con nota pec del 17/02/2016 (acquisita al prot. n. 806 del 08/03/2016), comunicava che a seguito di un sopralluogo fatto con la SNAM Rete Gas S.p.A. provvedeva a ".... stralciare dall'iter autorizzativo in oggetto l'aerogeneratore con la sigla 2 e tutte la relative opere accessorie ...".

### CONSIDERATO ancora che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energie Rinnovabili e Reti) con nota prot. n. 3422 del 28/09/2016 forniva agli spettabili Enti del MiBACT i richiesti chiarimenti in merito al procedimento in corso e alla permanenza delle condizioni di procedibilità dell'istanza oltreché dell'invarianza del layout di impianto.

# RILEVATO infine che:

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già servizio Assetto del Territorio), con nota prot. n. 9820 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4025 del 03/11/2016), comunicava che, tenuto conto dei contributi tecnici trasmessi dal Proponente (non ultimo la nota pec del 13/10/2016), ha confermato il permanere del parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 con le relative prescrizioni ivi riportate.

#### TENUTO conto che:

la società Wind Park Laterza S.r.l. è subentrata anche nell'accordo sottoscritto dalla società Energy 3K GmbH, inerente le opere di connessione, di condivisione dello stallo 150 kV nella S.E. di Castellaneta località "Tafuri" e della stessa Stazione di Trasformazione 30/150 kV con le società CGDB Enrico S.r.l.; CGDB Laerte S.r.l..

Inoltre, il progetto in oggetto, condivide con le summenzionate iniziative, anche il tracciato del cavidotto 30 kV di connessione con la sottostazione utente 30/150 kV, per il quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 9822 del 03/11/2016 (acquisita agli atti del procedimento inerente la società CGDB Enrico S.r.l.), comunicava che la prescrizione inerente il cavidotto 30 kV "... è da considerarsi superata in ragione della citata intervenuta approvazione del PPT (DGR 176/2015), il quale all'art. 46 considera ammissibili tutti gli impianti a rete interrati sotto strada esistente ...".

Pertanto alla luce di quanto comunicato dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con la nota prot. n. 9820 del 03/11/2016 si ritiene superata la prescrizione dettata dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, che ha fatto propri gli esiti delle valutazioni degli Enti Soprindentizi territoriali ex D.P.C.M. n. 171/2014 art. 32, comma 2, lettera e), ovvero dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio inerente il ridimensionamento del layout di impianto; permangono le prescrizioni inerenti gli aspetti di tutela e valorizzazione inerenti "... strade e edifici di servizio ...".

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia della Puglia, prot. n. 4210 del 18/04/2016, conferma il parere espresso con la nota prot. n. 11586 del 23/09/2014 a condizione che:
  - tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto dovranno svolgersi sotto la continua sorveglianza di archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza;
  - in caso di rinvenimenti archeologici sarà necessario procedere ad approfondimenti di indagine, per i quali dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione OS25;
  - tutte le attività di verifica si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data comunicazione dell'inizio lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, al fine di poter programmare l'attività di competenza, unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il qual prenderà immediato contatto con il funzionario responsabile del procedimento;
  - al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza,

un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo dell'eventuale documentazione archeologica.

Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico di questa Soprintendenza, la quale si riserva di richiedere varianti in corso d'opera, laddove necessario per la salvaguardia di eventuali emergenze archeologiche.

In riferimento a suddetto parere si rileva che laddove dovessero rendersi necessarie delle varianti al progetto interessato dal presente titolo autorizzativo, le stesse dovranno essere oggetto di apposito nuovo procedimento amministrativo secondo le modalità previste dalla L.R. 25/2012.

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, prot. n. 2503 del 05/05/2016, comunica che dall'esame della documentazione disponibile si evidenzia che tre delle cinque torri previste in progetto (T01, T03 e T07), distano, in linea d'aria, rispettivamente 3,20 km (T01), 3,80 km (T03) e 4,10 km (T07) dall'insediamento neolitico di Tirlecchia, il sito più prossimo all'impianto in esame; le rimanenti due torri (T11 e T12) superano, in linea d'aria, la distanza di 5,00 km. Secondo quanto riportato al paragrafo 14,9 punto c) delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, si è in presenza di "aree contermini"; gli aerogeneratori nn. T01, T03 e t07 non rispettano l'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. medesimo. Pertanto per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, si evidenzia la necessità di delocalizzare gli aerogeneratori sopracitati.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

#### CONSIDERATO che:

la Direzione Generale per il Paesaggio,, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del MiBACT, con nota prot. n. 32614 del 13/12/2013, comunicava che "... per quanto attiene all'Ufficio di questo Ministero competente ad esprimere il parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, posto che l'intero intervento (impianto eolico e opere connesse) è direttamente localizzato nella Regione Puglia, lo stesso è da individuarsi nella Direzione Regionale BCP della Puglia, che, come indicato nella nota prot. n. 31801 del 05/12/2013 ..., nel caso di aree contermini ricadenti in altra regione, avrà cura di acquisire, dall'omologa Direzione Regionale eventuali elementi istruttori di contributo all'espressione del proprio parere ...".

### RILEVATO che:

il Segretariato Regionale del MiBACT (già Direzione Regionale) con nota prot. n. 11809 del 29/09/2016, ha trasmesso gli esiti delle istruttorie endoprocedimentali degli Uffici periferici del Ministero, uniformandosi al parere espresso dalla sola Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Pertanto, atteso che il parere espresso dal Segretariato Regionale MiBACT per la Puglia è stato reso ai sensi del D.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii. art. 17, c. 3, lett. n), in conformità con quanto riportato nella nota prot. n. 31801 del 05/12/2013, Comunicazione in merito al riparto di competenze tra gli Uffici del MiBACT ovvero della Circolare n. 5 del 01/03/2012, e che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia non ha acquisito ulteriori pareri da parte del Segretariato Regionale MiBACT per la Basilicata, si ritiene di poter confermare il parere favorevole, con le prescrizioni sopra riportate, rilasciato con la nota prot. n. 11809 del 29/09/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e del Turismo.

• Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 168404 del 17/10/2016, trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato MT a 30 kV per la connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 10 MW (5 aerogeneratori) nel Comune di Laterza (TA) alle località "Pozzo della Società, il Pantano, Fontana Imperatore" per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2bis per la quale invece il nulla osta è costituito da un attestazione di conformità del gestore. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione lavori, da parte della società Wind Park Laterza S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione

delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società Wind Park Laterza S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 253/2003. Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Wind Park Laterza S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA), in data 16/04/2013, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

• Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Napoli, nota pec del 05/07/2106 (acquisita al prot. n. 2505 del 07/07/2016) con cui segnala che dal 1 luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario, impartite dal Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del 11/06/2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche debbano sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

## CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 29/07/2013 (acquisita al prot. n. 6466 del 30/07/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, apposita dichiarazione avente ad oggetto la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n. 11626 e "... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..".

#### RILEVATO che:

la dichiarazione sopracitata, firmata dal progettista e trasmessa alla sezione U.N.M.I.G territorialmente competente, coerentemente con quanto previsto dallo stesso Ente, prevede l'espressa condizione di modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori d realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

### CONSIDERATO infine che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si rileva il rilascio del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato dei cavidotti nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6615 del 01/06/2016, conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 4690 del 18/04/2016 con cui avverte che con nota prot. n. 4461 del 13/04/2016 è stata acquisita da questo Comando la dichiarazione, di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011 rilasciata da parte dell'ing. Antonio Cucco in qualità di progettista e Amministratore Unico della società Wind Park Laterza S.r.l..
- Regione Puglia ora Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio, prot. n. 7744 del 07/06/2016, comunica che dai documenti in possesso, non risultano appartenenti al Demanio della regione Puglia le aree interessate dai lavori di che trattasi. Ad ogni buon conto, precisa che:
  - la Regione Puglia in data 01/08/2013 ha approvato il regolamento n. 17 per l'uso dei beni del Demanio dello Stato ramo Bonifica, di competenza regionale ai sensi del D.P.R. del 24/07/1977 n. 616, e del Demanio della Regione Puglia ramo irrigazione e bonifica;
  - l'art. 1 del regolamento affida ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio, le funzioni amministrative per il rilascio delle concessioni sui beni del Demanio della Regione che di quello del Demanio dello Stato Ramo Bonifiche.

Pertanto eventuali rilasci di concessioni e/o autorizzazioni all'esecuzione lavori, che dovessero interessare

i Demani di cui sopra, saranno rilasciate dai competenti Consorzi di Bonifica.

- Regione Puglia ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9820 del 03/11/2016, ha confermato il permanere del parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 a condizione che:
  - sia proposta una soluzione alternativa per la segnalazione notturna degli aerogeneratori come prescritto nel nulla osta rilasciato dall'ENAC, prot. n. 7107/DIRGEN/AOC del 02/02/2010, riducendo al minimo indispensabile le luci installate sull'estradosso delle navicelle del rotore, attraverso la redazione di uno studio aerodinamico da elaborarsi con le modalità indicate nel suddetto nulla osta.

Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento dell'opera in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, e qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante.

Inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente a recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
- Regione Puglia ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazione Unica Ambientale, prot. n. 4939 del 21/04/2009, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 30/03/2009 con cui esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le prescrizioni e limitazioni ivi riportate; e prot. n. 9891 del 28/11/2012, trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 254 del 09/11/2012 con cui la Sezione ha accolto l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determina Dirigenziale n. 165 del 30/03/2009.
- Regione Puglia ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Espropri e Contenzioso, prot. n. 13589 del 25/05/2016, con cui il Dirigente del Servizio, visti gli atti integrativi contenenti gli elaborati; Relazione Tecnica Stima dei terreni agricoli relativa al valore unitario di mercato degli immobili espropriandi e/o asservendi e/o occupandi temporaneamente; certificato di compatibilità urbanistica; piano particellare di esproprio descrittivo e inquadramento del parco eolico su mappa catastale con relative aree da espropriare. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società proponente nella perizia giurata in merito all'attribuzione del valore di mercato applicato agli immobili espropiandi e/o asservendi e ciò, laddove corrisponde alla realtà, risulta coerente con la legislazione vigente. Attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento; che, in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi; esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue: *RILEVATO che:* 

la Società istante con nota pec del 18/05/2016 (acquisita al prot. n. 1958 del 19/05/2016) chiedeva l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità allegando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui i tecnici progettisti attestano che "... le superfici di cui è richiesta l'espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela ..".

VISTO che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 3359 del 28/10/2016; prot. n. 3365 del 28/10/2016; dal prot. n. 3367 del 28/10/2016 al prot. n. 3368 del 28/10/2016; dal prot. n. 3370 del 28/10/2016 al prot. n. 3372 del 28/10/2016; dal prot. n. 3374 del 28/10/2016 al prot. n. 3376 del 28/10/2016; prot. n. 3378 del 28/10/2016; prot. n. 3380 del 28/10/2016; dal prot. n. 3383 del 28/10/2016 al prot. n. 3385 del 28/10/2016; dal prot. n. 3387 del 28/10/2016 al prot. n. 3388 del 28/10/2016; prot. n. 3391 del 28/10/2016; e dal prot. n. 3395 del 28/10/2016 al prot. n. 3400 del 28/10/2016, comunicava l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo raccomandata A/R.

### CONSIDERATO che:

agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono pervenute n. 2 osservazioni al succitato Avviso. Dette osservazioni sono una richiesta di sopralluogo; ed una richiesta di valutare una soluzione alternativa nel passaggio su alcune particelle catastali interessate dal summenzionato Avviso.

RILEVATO infine che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto a trasmettere alla società Wind Park Laterza S.r.l. le osservazioni pervenute.

Pertanto, non essendo pervenute ulteriori osservazioni e/o controdeduzioni, sia da parte dei summenzionati soggetti, sia di altri aventi titolo agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali alla comunicazione di "Avviso di Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; si ritiene che la documentazione depositata sia utile per i successivi adempimenti di competenza della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri e Contenzioso.

- Regione Puglia ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Risorse Idriche, prot. n. 5536 del 03/12/2013, con cui rilascia parere favorevole a condizione che:
  - al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è necessario in fase di rilascio/rinnovo di concessioni all'emungimento, imporre il montaggio del limitatore di portata;
  - in sede di rilascio di nuove concessioni andranno verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con vincolo che le stesse non siano superiori a 25 volte il valore piezometrico espresso in valore assoluto (riferito al l.m.m.);
  - è consigliata comunque la verifica, all'atto del rinnovo, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 60% del valore dello stesso, verificando che il contenuto salino e la concentrazione dello ione cloro, delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l, fatte salve le specifiche competenze autorizzative.
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 7508 del 07/06/2016, conferma il parere favorevole, espresso con la precedente nota prot. n. 5776 del 03/05/2016, alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che:
  - le opere di progetto, con particolare riferimento agli aerogeneratori e relative piazzole e strade di accesso di nuova realizzazione, vengano realizzate secondo la configurazione definitiva di cui agli elaborati tecnici trasmessi con note del 15/05/2013 e del 11/09/2014 e depositati sul portale regionale Sistema Puglia, a meno dell'aerogeneratore contrassegnato con la sigla 02 e relative opere annesse (ovvero piazzola di servizio e viabilità di accesso), in relazione alla definitiva rinuncia allo stesso da parte della Società proponente;
  - gli attraversamenti del reticolo idrografico e delle aree allagabili per eventi di piena bicentenaria da parte del cavidotto interrato interno all'impianto, a farsi mediante metodologia TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), siano realizzati secondo le specifiche di cui agli elaborati integrativi acquisiti e valutati da questa Autorità (Rif.: Elaborato tecnico ID 01 Rev. 03 - "Studio di compatibilità idrologico - idraulico -

Relazione Tecnico - Illustrativa" ed elaborati grafici ID11 Rev. 03 - ID15 Rev. 03 - "Studio di compatibilità idrologico -idraulico - Analisi della criticità - risoluzione criticità 1-5");

- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto interrato esterno all'impianto vengano realizzati in conformità alle indicazioni di cui alla nota AdBP prot. n. 7430 del 28/07/2011, ovvero siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco almeno di 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi, e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;
- sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo del cavidotto, sia interno sia esterno all'impianto, ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- per lo stoccaggio, ancorchè temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati art. 6 e 10, nonché art. 36 delle N.T.A. del PAI, al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque.

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Pertanto si prescrive alla società Wind Park Laterza S.r.l. l'obbligo di trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia DAP di Taranto, prot. n. 33073 del 27/05/2016, in riferimento al contributo istruttorio trasmesso via PEC dal proponente in data 16/05/2016 registrato al ns. prot. n. 31481 del 20/05/2016, in risposta al ns. parer prot. n. 28415 del 06/05/2016, si evidenzia quanto segue:
  - il proponente ha riproposto in ultimo elaborati già presenti nella documentazione progettuale pubblicata su Sistema Puglia per la Conferenza di Servizi del 10/05/2016. Infatti la Tav. Unica "Fotosimulazione dinamica Software Google Earth Intervallo 1 km/min" corrisponde al file denominato MAZNH60\_ DocumentoPerAttiAssenso\_17, già disponibile su Sistema Puglia, era stata già valutata dallo scrivente Servizio, esprimendo valutazione negativa con nota prot. n. 28415 del 06/05/2016. Ad ogni modo si deve ribadire che il documento in parola non è stato redatto come richiesto dallo scrivente Servizio con pareri prot. n. 69256 del 27/12/2012 e prot. n. 52516 del 30/09/2014, applicando il metodo riportato nelle linee guida richiamate dalla D.G.R. Puglia 2122/2012, in particolare con la mappa dell'intervisibilità (MiBACT, 2007).

Tanto si era richiesto al fine di poter disporre di un elaborazione specifica per oggettivare elementi a supporto delle valutazioni di competenza attribuite all'Arpa Puglia dalla D.G.R. citata, che prevede che gli impatti cumulativi debbano essere valutati nell'ambito di procedimenti di verifica e/o a valutazione d'impatto ambientale, ovvero che Arpa Puglia debba procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., in particolare, questo deve essere precisato, riferendosi allo stato di fatto del contesto localizzativo, aggiornato al momento delle valutazioni sviluppate per l'espressione del parere. Pertanto si conferma valutazione tecnica negativa.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

#### CONSIDERATO che:

il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) con nota prot. n. 4939 del 21/04/2009, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 30/03/2009, con cui esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale.

#### RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del territorio) con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 01, 02, 03, 07, 11 e 21 con le prescrizioni ivi riportate.

#### CONSIDERATO ancora che:

la società Wind Park Laterza S.r.l. con nota pec del 17/02/2016 (acquisita al prot. n. 806 del 08/03/2016) dichiarava, alla scrivente Sezione, che a seguito di un sopralluogo fatto con la SNAM Rete Gas S.p.A. provvedeva a ".... stralciare dall'iter autorizzativo in oggetto l'aerogeneratore con la sigla 2 e tutte la relative opere accessorie ...".

## TENUTO CONTO che:

il D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" nella Parte IV individua i criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio; che la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la nota prot. n. 9891 del 28/11/2012 (acquisita al prot. n. 11445 del 06/12/2012) trasmetteva la D.D. n. 254 del 09/11/2012 con cui accoglieva"... l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determina Dirigenziale n. 163 del 30 marzo 2009, ..., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 163/2009 ..." con le prescrizioni ivi riportate.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Taranto.

Resta in capo alla Società l'obbligo del rispetto dei limiti normativi in materia di impatto acustico, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto e quant'altro inerisca la tutela dell'incolumità pubblica.

- Provincia di Taranto 9° Settore Ecologia ed Ambiente, prot. n. 55773/P del 26/09/2014, comunica che al momento non appaiono riscontrabili competenze specifiche dello scrivente Settore. Ad ogni buon conto si rappresenta che, qualora si ravvisino condizione di gestione delle acque di dilavamento rinvenienti da superfici drenanti della nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione e si configurino ipotesi di carico delle stesse, il proponente dovrà attenersi a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R. 26/2013.
- Provincia di Taranto 11° Settore Servizio Autorizzazioni e Concessioni, prot. n. 55075/P del 24/09/2014, comunica, per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità principale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia per la posa di linee ed impianti elettrici, la Società istante, al fine dell'esame della pratica, dovrà trasmettere la documentazione tecnico amministrativa ed i dati di cui all'allegato elenco.
- Comune di Laterza V Settore Urbanistica, prot. n. 10463 del 03/06/2016, comunica che si è tenuto un incontro presso il Comune in data 30/05/2016 tra Amministrazione e rappresentante della Società, nel corso del quale sono state discusse le linee direttive individuate dall'Amministrazione della convenzione a stipularsi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

# CONSIDERATO che:

il D.M. 10/09/2010 prevede nell'allegato 1 al punto 14.15 che: "... le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente economiche ...".

RILEVATO che:

nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi del giorno 07/06/2016, si acquisiva agli atti dell'assemblea la nota pec del 06/06/2016 (acquisita al prot. n. 2189 del 07/06/2016) con cui la Società istante comunicava che "... le Parti hanno condiviso i nuovi termini della Convenzione, ed è in corso la rimodulazione ...".

#### CONSIDERATO ancora che:

la Società istante con nota pec del 17/06/2016 (acquisita al prot. n. 2341 del 20/06/2016) trasmetteva, al Comune di Laterza, "... copia della Bozza dell'atto regolante la fissazione di misure compensative tra la società Wind Park Laterza S.r.l. e il Comune di Laterza utile per l'approvazione della stessa in ottemperanza alla richiesta effettuata ..." dallo stesso Ente nel corso della summenzionata quarta riunione della Conferenza di Servizi del 07/06/2016

Pertanto, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, si ritiene superato il parere contrario del Comune di Laterza.

- **Comune di Castellaneta**, prot. n. 15051 del 06/06/2016, esprime il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto in progetto con le motivazioni sotto riportate:
  - con Deliberazione n. 15 del 29/02/2016, il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al vigente P.P.T.R., il quale introduce importanti elementi di tutela delle aree rurali;
  - la realizzazione dei cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e stazione di Terna di cui non si conoscono gli elementi di protezione e mitigazione, determina un sistema cumulativo di elettromagnetismo con gli altri cavidotti già realizzati nella stessa area, creando una situazione di forte impatto negativo per l'ambiente e per le persone;
  - la Società proponente non ha proposto o discusso con questa amministrazione comunale, eventuali necessarie misure di compensazione ai sensi del D:M. 10 settembre 2010.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

### CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del territorio) con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 01, 02, 03, 07, 11 e 21 con le prescrizioni ivi riportate.

#### RILEVATO che:

la società Wind Park Laterza S.r.l. con nota pec del 17/02/2016 (acquisita al prot. n. 806 del 08/03/2016) dichiarava, alla scrivente Sezione, che a seguito di un sopralluogo fatto con la SNAM Rete Gas S.p.A. provvedeva a ".... stralciare dall'iter autorizzativo in oggetto l'aerogeneratore con la sigla 2 e tutte la relative opere accessorie ...".

# **TENUTO CONTO che:**

nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 10/05/2016, era acquista la nota pec del 27/04/2016 (acquisita al prot. n. 1590 del 27/04/2016), con cui la Società con cui proponeva in favore del Comune alcune misure di compensazione e ristoro ambientale "... mediante la realizzazione di interventi, o di azioni, o di riconoscimento economico una tantum che il Comune destinerà per finalità che, in accordo con il Comune stesso, potranno essere rivolti indicativamente al:

- soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico mediante realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ...;
- risparmio energetico ed incremento della prestazione energetica degli edifici comunali ...;
- miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione con sistemi di alte efficienza ...;
- miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti pubblici ...;
- attività di formazione ed educazione ambientale ...".

Pertanto, prima dell'inizio lavori la Società istante dovrà prendere contatti con il Comune di Castellaneta al fine di definire le misure compensative da adottare fra quelle sopra elencate ovvero da individuare di concerto con il medesimo Ente.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3634 del 22/03/2013, rilascia il nulla osta, evidenziando:
  - l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 D:Lgs. 81/2008;
  - detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. n. 20045 del 03/06/2016, richiama per quanto di interesse la precedente nota prot. n. 15091 del 26/04/2016con cui confermava le favorevoli determinazioni espresse con la nota prot. n. 16210 del 01/05/2016, afferenti ai soli interessi della Marina Militare. Tuttavia ritiene opportuno sottolineare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate da competenti Uffici, sia militari che civili.
- Aeronautica Militare III Regione Aerea, prot. n. 44300 del 03/10/2014, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa; precisa, inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c". A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di costruzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per le quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture.
- **ASL Taranto**, prot. n. 27039 del 14/03/2016, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario, esclusivamente per quanto di competenza, e a condizione che siano puntualmente rispettate le norme statale e regionale in materia ambientale.
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 93244 del 30/09/2014, esprime parere tecnico preliminare positivo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche amministrative:
  - 1. in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere eseguito un rilievo plano altimetrico di dettaglio delle condotte idriche in esame circoscritto all'area di interferenza con il cavidotto in progetto. A tal fine, codesta Società, previo accordo con i tecnici di questa Società, dovrà predisporre l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;
  - 2. il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in apposito elaborato grafico, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza il tracciato plano altimetrico della condotta ed il punto di intersezione con il cavidotto in progetto;
  - 3. in corrispondenza dell'intersezione, ciascun cavidotto dovrà essere posto al di sotto della condotta gestita da questa Società, ad una profondità tale da garantire una distanza minima tra piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 0,80 m. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere ciascuna per un lunghezza non inferiore a m. 2,0 dall'asse della condotta intersecata. Alle estremità del tubo di protezione dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile;
  - 4. il tracciato dei cavidotti, per i tratti interferenti con la condotta gestita da questa Società, dovrà essere facilmente individuabile mediante la posa, all'interno della trincea di scavo, di apposito nastro segnalatore continuo in PVC riportante la dicitura "Linea Elettrica" posto ad una distanza non inferiore a 0,30 cm dall'estradosso del cavo;
  - 5. le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;
  - 6. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con materiale di cava di granulometria non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa

della condotta idrica in parola;

- 7. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte e sugli eventuali organi di manovra a servizio delle stesse dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP;
- 8. al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato delle aree di pertinenza delle condotte gestite da questa Società.

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata all'AQO S.p.A. - UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Il progetto esecutivo delle opere, conforme alle precedenti prescrizioni, dovrà essere sottoposto alla verifica preventiva di questa Società, prima dell'inizio dei lavori, per il rilascio del nulla osta definitivo;

- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. C.MT/Min/082/fm del 18/02/2016, rilascia nulla osta a condizione che:
  - qualsiasi nuova costruzione, ivi comprese opere accessorie, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc, rispetti una distanza minima di sicurezza di 20,00 m dall'asse del Metanodotto Massafra Biccari DN1200. (48"), 10,00 m dall'asse del Metanodotto Altamura Taranto DN350(14") e 13,50 m dall'asse del Metanodotto Der. per Ginosa DN200 (8");
  - negli attraversamenti tra i vostri cavidotti elettrici MT da 30 kV e i nostri metanodotti nei punti n.1, n.6 e n.7 considerato il tracciato da voi presentato, sia rispettata una distanza minima tra l'estradosso Inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei metanodotti di almeno 0,5 metri;
  - nell'attraversamento tra i vostri cavidotti elettrici MT da 30 kV ed Il Nostro metanodotto nel punto n. 1, n.6 e n.7 considerato il tracciato da voi presentato, sia rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei metanodotti di almeno 1,5 metri;
  - la rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto per tutti gli attraversamenti);
  - qualsiasi vostro lavoro nel tratto interferente con i nostri metanodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Centro Snam Rete Gas di Matera e dovrà. essere inoltre preceduto da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo dei metanodotti, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa degli stessi; prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente vi sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra In vicinanza dei nostri metanodotti;
  - nel corso del lavori nessun transito di mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia di sicurezza minima del nostri metanodotti di cui sopra;
  - in nessun modo dovrà essere alterata la profondità di posa del nostri metanodotti.

Vi ricordiamo inoltre che, l'ubicazione degli aerogeneratori di norma il basamento, la torre/il palo di sostegno, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica dovranno essere ubicati esternamente alla fascia di asservita (fascia di sicurezza di cui sopra), ivi compresa la proiezione delle pale che non dovrà ricadere all'interno della fascia di rispetto dei suddetti metanodotti.

Resta inteso che, qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società, dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti metanodotti.

Vi specifichiamo che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente Nulla osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato con l'obbligo - da parte Vostra - di

ripristinare i terreni allo stato "qua ante".

Snam Rete Gas S.p.A. declina ogni responsabilità di ogni e qualsiasi danno a persone, cose e impianti che possono derivare dalle attività in Oggetto.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio del lavori; inoltre trascorsi 3 mesi dalla data della presente In mancanza di accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

In riferimento a suddetto parere si precisa che la società Wind Park Laterza S.r.l. nel corso della terza Conferenza di Servizi del 10/05/2016. depositava copia del Nulla Osta, rilasciato dalla Snam Rete Gas S.p.A., "... controfirmato per accettazione ..." datato 01/03/2016.

• Terna Rete Italia S.p.A., prot. n. TE/P20160006086 del 26/10/2016, comunica la documentazione progettuale relativa gli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in nostro possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessari, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a vostro carico di eventuali interferenze Relativamente alle Opere Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella vostra esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia .con le Opere di Rete

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Espropri e Contenzioso, prot. n. 13589 del 25/05/2016 con cui il Dirigente del Servizio, attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento; esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità; la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 3359 del 28/10/2016; prot. n. 3365 del 28/10/2016; dal prot. n. 3367 del 28/10/2016 al prot. n. 3368 del 28/10/2016; dal prot. n. 3370 del 28/10/2016 al prot. n. 3372 del 28/10/2016;dal prot. n. 3374 del 28/10/2016 al prot. n. 3376 del 28/10/2016;prot. n. 3378 del 28/10/2016; prot. n. 3380 del 28/10/2016; dal prot. n. 3383 del 28/10/2016 al prot. n. 3385 del 28/10/2016; edal prot. n. 3395 del 28/10/2016 al prot. n. 3400 del 28/10/2016, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo raccomandata A/R;
- alla data del 17/11/2016, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali risultano pervenute n. 2 osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere; e che le stesse sono state tutte puntualmente trasmesse alla Società istante per l'adozione dei rimedi necessari al superamento alle eventuali opposizioni.

Rilevato che:

- l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che "... dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione ...":
- la società Wind Park Laterza S.r.l., nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 10/05/2016, con proprio modulo parere dichiarava di aver presentato istanza di valutazione ostacoli alla navigazione

aerea (n. modello MW/4111/1);

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Wind Park Laterza S.r.l ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 31/07/2013, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- per quanto sopra riportato, la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con la nota prot.
   n. 4157 del 11/11/2016 comunicava la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Wind Park Laterza S.r.l. a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

### Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 4198 del 15/11/2016, trasmetteva:
- numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 380/2001 con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- una dichiarazione di Atto Notorio del Legale Rappresentante di permanenza dei requisiti in fase di AU;
- la documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori della potenza elettrica di 10 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) –località "P.zo della Società il Pantano Fontana Imperatore" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
N.	X	Υ
1	2666354	4504761

3	2667267	4504168
7	2667647	4503727
11	2669136	4503796
21	2670399	4502727

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità 06017894) costituite da:
  - di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
  - di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);
  - di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);
  - della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 kV "Matera – Taranto" volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
  - in data 15/11/2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Wind Park Laterza S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
  - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16/11/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018825;
  - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
  - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Wind Park Laterza S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema. puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Wind Park Laterza S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 15/11/2016 dalla società Wind Park Laterza S.r.l..

### **DETERMINA**

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

# **ART. 2)**

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Wind Park Laterza S.r.l con sede legale in Roma (Rm), alla Via Latina, 20 – P.IVA e C.F. 12160651001- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori della potenza elettrica di 10 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) –località "P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
N.	X	Υ
1	2666354	4504761
3	2667267	4504168
7	2667647	4503727
11	2669136	4503796
21	2670399	4502727

• delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 06017894) costituite da:

- di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
- di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);
- di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);
- della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 kV "Matera – Taranto" volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico.

### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

# **ART. 4)**

La Società Wind Park laterza S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 163 del 30/03/2009 come prorogata dalla D.D. n. 254 del 09/11/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis, (ora art. 14-quater comma 4), della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

# ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
   47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali

aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

# ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture

e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 39 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.